



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**GIURISDIZIONE CIVILE E GIURISDIZIONE TRIBUTARIA:
DISCRIMINE**

Sentenza del 3.7.2025, dep. 21.8.2025, n. 5223/2025
Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 15.
Pres. Mazzi, Est. Flamini

Composizione

e

092 GIURISDIZIONE CIVILE - 037 GIURISDIZIONE IN MATERIA
TRIBUTARIA

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA -
GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA - Atto esecutivo di pretesa
tributaria - Giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria - Discrimine-
Individuazione - Fattispecie.

Massima

In tema di controversie su atti relativi alla riscossione coattiva di entrate di natura tributaria e di discriminare tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria, alla prima spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici, mentre alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, rispetto all'atto esecutivo che abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione. (In applicazione del principio, la Corte territoriale ha dichiarato il difetto di giurisdizione, in favore del giudice ordinario, in una fattispecie in cui i motivi di appello erano attinenti alla motivazione dell'atto di pignoramento - perché asseritamente carente delle indicazioni dei crediti tributari azionati - ed alla eccezione di impignorabilità delle somme oggetto del pignoramento).

Rif.

normativi

Cod. Proc. Civ. art. 615

Cod. Proc. Civ. art. 617

Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2

Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19

DPR 29/09/1973 num. 602 art. 25



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Rif.

Conf:

**giurispruden-
ziali**

Cass., Sez. U - , Ordinanza n. 21642 del 28/07/2021 (Rv. 662122 - 01)

Vedi

Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n. 31265 del 09/11/2023 (Rv. 669465 - 01)

Cass., Sez. U - , Ordinanza n. 26817 del 16/10/2024 (Rv. 672397 - 01)

Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n. 32539 del 14/12/2024 (Rv. 673176 - 01)

Cass., Sez. U - , Ordinanza n. 8069 del 26/03/2025 (Rv. 674167 - 01)

Anno pubbl.

2025